



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Rep. 118 n. del 2021

Reg. Atto Formale n. 29 del 2021

ATTO FORMALE DI CONCESSIONE

da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale in favore della società Salpancore s.r.l., di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 1.219,00, di cui mq .1.102,00 di area scoperta e mq 117,00 di area coperta, ubicata presso il Molo Nord del Porto di Palermo

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di gennaio (26.01.2021), nei locali dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale siti in Palermo, nella Via Piano dell'Ucciardone n. 4.

Innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nominata con decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020,

sono presenti

- l'avv. Irene Grifo', nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], C.F.: [REDACTED]

la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, dott. Pasqualino Monti nato a [REDACTED] ([REDACTED]), il [REDACTED], C.F.: [REDACTED] giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 342 del 28.06.2017, avvalendosi all'uopo della procura speciale stipulata in data 02 dicembre 2020 dal

notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1462 e registrata a Palermo il 03.12.2020 al n. 31901/1T, allegata sotto la lettera "A" in copia autentica all'atto stipulato in data 04.12.2020, Rep. AdSP n. 87 del 2020 e registrato l'11.12.2020 al N.: 32681/1T, di seguito chiamata per brevità "AdSP", in rappresentanza dell'Amministrazione Marittima, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n.84, come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 e degli articoli 36 del Codice della Navigazione e 9 del Regolamento per l'esecuzione dello stesso Codice,

da una parte;

-Il sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F.: [REDACTED] il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "**Salpancore Società a responsabilità limitata**" con sede legale in Palermo, Banchina Lupa, dov'è domiciliato per la carica, C.F., n. iscrizione al registro delle Imprese di Palermo ed Enna, P.IVA: 04572970822; REA n.: PA - 206940, pec: salpancore@legpec.it, indicata nel prosieguo del presente atto anche come "cessionario".

dall'altra parte

Detti componenti, della cui identità personale e qualifica io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto e premettono che:

1) ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera e) e 8, comma 3, lettera m) della citata legge n.84/94, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale amministra le aree, i beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione di competenza, in cui ricade anche il porto di Palermo, inclusa la zona demaniale marittima oggetto della presente concessione;

- 2) Al fine di dare attuazione al PRP del Porto di Palermo, e' stato sottoscritto l'Accordo Procedimentale del 24.04.2019 (prot. n. 5281 del 27.04.2019) con i concessionari dell'area della colmata del porto dell'Acquasanta, tra cui la societa' "Salpancore s.r.l.", per la riallocazione delle attivita' di cantieristica ivi insistenti presso il Molo Nord del Porto di Palermo;
- 3) in attuazione del predetto Accordo, la societa' "Salpancore s.r.l.", ha presentato, con nota prot. AdSP n. 6361 del 27.05.2019, istanza di concessione demaniale marittima, per l'utilizzo, presso il Molo Nord del Porto di Palermo, di mq 1.110,00 di area scoperta e mq 115,00 di area coperta, allo scopo di svolgere l'attivita' di rimessaggio e cantieristica minore da diporto;
- 4) il suddetto Accordo e la relativa istanza sono stati pubblicati sulla GUUE, su un quotidiano a tiratura nazionale, sull'Albo Pretorio del Comune di Palermo, sul sito istituzionale dell'ADSP, non pervenendo opposizioni o domande concorrenti;
- 5) avviata l'istruttoria, sono stati acquisiti i pareri favorevole dell'Area Operativa dell'AdSP (prot. n.4264 del 20.03.2020); della Capitaneria di Porto di Palermo (prot. AdSP n. 6487 del 13.05.2020); dell'Area Tecnica dell'AdSP (prot. n. 6921 del 21.05.2020) e il parere favorevole del Comitato di Gestione n. 38 del 30.07.2020.
- 6) con nota prot. AdSP n. 132299 del 09.10.2020 sono state richieste alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico della societa' Salpancore s.r.l., ai sensi dei decreti legislativi 6 settembre 2011, n. 159 e 15 novembre 2012, n. 218 e che e' trascorso il termine di 30 giorni per la stipula del presente atto, ai sensi dell'art.92 comma 3 del d.lgs 139/2011.
- 7) con nota prot. AdSP n. 12167 del 08.09.2020, l'Ente ha provveduto a richiedere il deposito cauzionale di cui all'art. 17 Reg. Cod. Nav. e il pagamento di euro

15.852,47 (quindicimilaottocentocinquantadue,47), di cui euro 2.018,97 (duemilaediciotto,97) per il periodo dal 09.11.2019 (data di consegna della predetta area) al 31.12.2019, ed euro 13.833,50 (tredicimilaottocentotrentatre,50) a titolo di canone 2020;

8) con provvisorio in entrata n. 3831 del 23.09.2020, la società Salpancore s.r.l. ha pagato la somma di euro 2.018,97 (duemilaediciotto,97) quale rateo del canone per il periodo dal 09.11.2019 al 31.12.2019, mentre con nota AdSP prot. n. 13386 del 30.09.2020 e' stata accordata alla società la rateizzazione per il pagamento del canone 2020, secondo le sottoelencate scadenze:

- euro 3.458,37 (tremilaquattrocentocinquantotto,37) senza interessi entro il 30.09.2020 (ai sensi dell'art. 92 della legge n. 27 del 24.04.2020);

- euro 3.458,37 (tremilaquattrocentocinquantotto,37) oltre interessi entro il 31.10.2020;

- euro 3.458,37 (tremilaquattrocentocinquantotto,37) oltre interessi entro il 30.11.2020;

- euro 3.458,37 (tremilaquattrocentocinquantotto,37) oltre interessi entro il 31.12.2020.

Con provvisori in entrata n. 4010 del 02.10.2020; n. 5121 del 30.11.2020 e n. 4628 del 03.11.2020 la società Salpancore s.r.l. ha provveduto al pagamento del canone demaniale marittimo 2020 di cui sopra.

9) con Decreto n. 639 del 08.10.2020, l'Ente ha ridotto del 33% il canone demaniale marittimo 2021, ai concessionari sottoscrittori dell'Accordo Procedimentale di cui sopra e dell'Accordo Procedimentale del 24.01.2019 (prot. AdSP n. 1228 del

24.01.2019), in considerazione delle problematiche connesse al trasferimento presso il Molo Nord.

Tutto cio' premesso e allegato;

VISTA la legge 28 gennaio 1984 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.M. n. 342 del 28 giugno 2017 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

VISTA la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione e le disposizioni contenute nel relativo regolamento;


VISTO il Regolamento d'Uso delle Aree Demaniali Marittime;

VISTA la nota dell'Ufficio competente dell'AdSP con la quale si e' comunicato che l'iter istruttorio del procedimento volto al rilascio della concessione oggetto del presente atto si e' concluso positivamente.

Tutto cio' premesso, le parti come sopra costituite, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto convengono e stipulano quanto appresso.

Articolo 1

L'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, concede alla societa' **"Salpancore Societa' a responsabilita' limitata"** con sede legale in Palermo, Banchina Lupa, dov'e' domiciliato per la carica, C.F., n. iscrizione al registro delle Imprese di Palermo ed Enna, P.IVA: 04572970822; REA n.: PA - 206940, pec: salpancore@legpec.it, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante *pro-tempore*, sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F.:

 l'uso esclusivo di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq 1.219,00, di cui mq .1.102,00 di area scoperta e mq 117,00 di area coperta, ubicata presso il Molo Nord del Porto di Palermo, meglio individuata nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera "A" allo scopo di svolgere l'attività di rimessaggio e cantieristica minore da diporto.

Articolo 2

La concessione avrà la durata di anni 6 (sei) mesi 1 (uno) giorni 22 (ventidue), a decorrere dal 08.11.2019 e con scadenza in data 31.12.2025, nel qual giorno il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'AdSP, salvo che questa non consenta di rinnovare il presente atto su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi entro i termini del Regolamento interno dell'Ente, purché il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalità di registrazione fiscale.

Articolo 3

Il canone intero provvisorio, dovuto in riconoscimento della demanialità dell'area oggetto del presente atto, ed in corrispettivo della presente concessione, è pari ad euro 79.259,76 (settantanovemiladuecentocinquantanovemila,76) di cui euro 2.018,97 (duemilaediciotto,97) a titolo di canone per il periodo dal 09.11.2019 al 31.12.2019; euro 13.833,50 (tredicimilaottocentotrentatre,50) a titolo di canone per l'anno 2020; euro 9.096,97 (novemilanovantasei,90) a titolo di canone per l'anno 2021; euro 13.577,58 (tredicimilacinquecentocinquantasette,97) annui a titolo di canone provvisorio per gli anni 2022, 2023,2024 e 2025.

Il citato canone annuo sara' aggiornato annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, coordinato con la legge di 4 dicembre 1993 n. 494. Pertanto, si fara' luogo al primo aggiornamento a decorrere dal 1 gennaio 2022, a seguito dell'emanazione del relativo Decreto Ministeriale.

In caso di omesso pagamento del canone demaniale per due annualita' consecutive, l'Autorita' dichiarera' la decadenza del concessionario, ai sensi dell'art. 47 lettera d) del Codice della Navigazione.

Articolo 4

I beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione sono stati consegnati, ai sensi dell'articolo 34 Reg. Nav. Mar., a far data dal 09.11.2019 nello stato di fatto in cui si trovano, sia in superficie che in sottosuolo, restando a cura e spese del concessionario l'esecuzione dei lavori che occorressero per adattamenti, bonifiche, ripristini, escavazioni, colmature dei beni stessi, deviazioni o prolungamenti di fogne di condutture sotterranee od aeree, previa autorizzazione delle Autorita' competenti, fatta salva la responsabilita' che al concessionario possa eventualmente derivare dall'esecuzione dei suddetti lavori.

Articolo 5

A garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi assunti con il presente atto di concessione demaniale marittima, il Concessionario ha prodotto all'Autorita' la polizza fidejussoria per cauzioni n. 400187546, rilasciata in data 30 settembre 2020 dalla societa' Generali S.p.A., per un importo di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), escutibile a prima richiesta scritta dell'Autorita'.

Il concessionario si obbliga ad integrare l'importo della suddetta cauzione su

semplice richiesta scritta dell'AdSP.

Il concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

Articolo 6

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'AdSP, al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Guardia di Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta questa AdSP da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inol-

tre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

Il presente atto è peraltro subordinato, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- il concessionario è obbligato a rimettere in pristino stato l'immobile e/o le aree scoperte assentite in concessione (a propria cura e spesa) rimuovendo materiali, attrezzature e tutte le eventuali opere dalla stessa eseguite, a semplice richiesta dell'AdSP ed in ogni caso alla scadenza della concessione (o anticipatamente in caso di revoca);
- il concessionario durante l'occupazione non dovrà arrecare nessun pregiudizio all'utilizzo delle aree e degli immobili limitrofi;
- è obbligo del concessionario, ove improrogabili necessita' lo richiedano, ad effettuare lo spostamento di materiali, attrezzature, autoveicoli e mezzi di lavoro di qualunque genere per consentire l'esecuzione di lavori nell'immobile e/o nelle aree e/o sulla banchina assentita in concessione;
- è obbligo del concessionario, se ed in quanto prescritto in funzione dello specifico uso del compendio, provvedere a propria cura e spesa a richiedere ed acquisire il Nulla Osta ed il Certificato di prevenzione incendi, a produrre a questo Ufficio copia dei suddetti documenti ed altresì ad effettuare gli adeguamenti eventualmente necessari, oppure produrre apposita dichiarazione di non occorrenza;

- e' obbligo del concessionario provvedere a propria cura e spesa, se ed in quanto prescritto dalla legge, all'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni che non sono di competenza dell'AdSP;
- e' obbligo del concessionario di provvedere al pagamento delle spese di energia elettrica e di manutenzione dell'impianto di illuminazione ricadente nell'area in concessione;
- e' obbligo del concessionario provvedere a propria cura e spese all'eventuale realizzazione degli ulteriori impianti (elettrico, idrico, antincendio, etc.) in conformita' alle regole dell'arte e della specifica normativa vigente in materia ed altresì a produrre le relative "dichiarazioni di conformita'" vigenti e adeguare gli impianti con riferimento al Legge n. 37/2008;
- e' obbligo del concessionario eseguire l'attivita' nel pieno rispetto ed in conformita' alla normativa ambientale di cui al D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- e' obbligo del concessionario rispettare l'Ordinanza di Polizia Marittima che disciplinera' il transito, l'ormeggio, l'alaggio ed il varo delle unita' diportistiche negli specchi acquei antistanti le aree assentite in concessione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto rimangono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'articolo 17 di quest'ultimo.

La presente concessione demaniale marittima, che fa salvi i diritti dei terzi e le eventuali limitazioni imposte da altre pubbliche Amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella competenza dell'Autorita', viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non esime il concessionario dal munirsi di quanti altri

titoli, autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che siano eventualmente dovuti da parte di altri Enti/Amministrazioni anche in relazione alla destinazione d'uso ed all'attività esercitata nei beni demaniali concessi.

Articolo 7

L'Autorità di Sistema del Mare di Sicilia Occidentale avrà sempre la facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav., la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta.

Parimenti l'AdSP avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario, ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav., dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che il concessionario abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario terra' luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo dell'AdSP e in quello del Comune di Palermo.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconse-

gna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avra' facolta' di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorita' Giudiziaria ed a cio' il concessionario presta fin da ora la piu' ampia ed incondizionata accettazione per se e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'AdSP potra' rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalita' di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facolta' dell'AdSP di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Articolo 8

Oltre ai casi in cui per legge e' prevista la revoca della presente concessione, l'Autorita' revochera' il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che nell'esercizio del proprio potere discrezionale saranno valutati negativamente.

Articolo 9

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, salvo quanto stabilito dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione.

Articolo 10

L'Autorita' non si assume alcuna responsabilita', né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzione totale o parziale della zona oggetto della presente concessione demaniale marittima, a causa di eventi naturali o per effetto di mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosioni. Nel caso in cui, in conseguenza della distruzione totale o parziale della zona demaniale assentita in concessione, la stessa dovesse rendersi inservibile per l'occupante, quest'ultimo avra' diritto di recedere in tutto o in parte dal rapporto giuridico con l'Autorita', con conseguente liberazione dal pagamento dei corrispondenti canoni concessori e restituzione di quelli eventualmente gia' corrisposti e non dovuti.

Il concessionario manleva l'Autorita' da qualsiasi danno o forma di responsabilita' compresa quella relativa a infortuni e danni a persone e/o cose che possa ad essa derivare da parte di terzi per qualsiasi motivo e per qualsivoglia causa in dipendenza della presente concessione demaniale marittima.

Articolo 11

Ai fini della presente concessione demaniale marittima, la societa' "**Salpancore societa' a responsabilita' limitata**", elegge domicilio in Palermo (PA), Banchina Lupa Cala posta elettronica certificata: salpancore@legpec.it.

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente al presente atto di concessione sono poste interamente a carico del concessionario.

Articolo 12

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto formale di concessione demaniale marittima, trovano applicazione le norme contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento per l'esecuzione dello stesso Codice, la legge 28 gennaio 1984, n.84 e s.m.i. e le altre leggi applicabili in materia.

I comparenti mi dispensano dal dare loro lettura degli allegati.

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volonta'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 15 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 26 gennaio 2021

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n. q

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Salpancore Societa' a Responsabilita' Limitata

Sig.  n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita' del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).